

**Schema di Convenzione fra il Comune di CALANGIANUS e Pubbliche  
Amministrazioni  
o Gestori di Pubblico servizio, per il collegamento informatico e l'accesso ai  
dati anagrafici del Comune di CALANGIANUS**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale del Comune di CALANGIANUS in \_\_\_\_\_

**PREMESSO** che il Comune di CALANGIANUS

- è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;
- intende porre in atto, nell'intento di favorire l'attività delle altre Pubbliche Amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposti, l'accesso on-line con protocollo d'accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di CALANGIANUS, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;

**VISTI:**

- la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*, ed in particolare il comma 5 dell'articolo 2, il quale recita: *“I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”*;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Nuovo Regolamento Anagrafico;
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo stesso in data 20 giugno 2000 [doc. n. 40441] e al provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005;
- il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- la legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;
- gli artt. 12, comma 1, e 14, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* (TUEL);
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 aprile 2011 *“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il decreto legislativo n. 150/2009;
- la legge n. 183 del 12.11.2011;

- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, emanate da DigitPA nel Giugno 2013 ;

**VISTA** la delibera G.C. n. 20 del 01/03/2016 che ha approvato lo schema di convenzione per il collegamento informatico e l'accesso ai dati anagrafici del Comune di **CALANGIANUS** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

**VISTA** l'istanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_ con la quale \_\_\_\_\_ (l'Ente fruitore) ha chiesto di aderire alla convenzione che consente l'accesso alla banca dati demografica (Anagrafe) del Comune di **CALANGIANUS**, senza oneri a proprio carico, per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:

---

**RITENUTA** accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

**DATO ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento, si conviene e stipula la seguente convenzione, finalizzata a consentire a

---

la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di **CALANGIANUS**

#### **TRA**

il **Comune di CALANGIANUS**, rappresentato dal/dalla Responsabile dell'Area Amministrativa - **SERVIZI DEMOGRAFICI** - -----i nato/a a ----- (---) il -----, Codice Fiscale -----;

#### **E**

La Pubblica Amministrazione / Ente / Gestore di pubblico servizio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito denominata \_\_\_\_\_)

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art.1 – Definizioni**

**Ente** : la pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un pubblico servizio che abbia necessità di accedere alle informazioni anagrafiche per finalità istituzionali;

**Consultazione dei dati**: la possibilità di accedere al dato in sola visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario

**Fruizione dei dati**: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione o ente. Il trasferimento del dato non ne modifica la titolarità.

**Visura anagrafica**: documento informatico erogato, ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del DPR 445/2000, dal sistema informativo del Comune di **CALANGIANUS**, avente la forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. “ riproduzione informatica “ e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi.

##### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

1. Il Comune autorizza l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici e alla trasmissione dei dati anagrafici per le specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

2.A tal fine l'Ente si impegna a: utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle sole informazioni la cui conoscenza è necessaria, pertinente e non eccedente ai fini dello svolgimento delle operazioni di trattamento indicate nella richiesta e finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali. Svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

3.L'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base di visure anagrafiche dettagliate nell'allegato 1. L'Ente si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati anagrafica.

4.L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle visure di cui all'allegato 1 potranno essere autorizzati solo se l'Ente motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati richiesti.

### **Art. 3 – Dato oggetto della consultazione/fruizione**

1.Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di consultazione anagrafica, che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure secondo il dettaglio riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

2.L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati e del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali perseguite dall'Ente.

3.L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

4.Non è consentito duplicare, riprodurre, cedere e/o diffondere i dati contenuti nella banca dati, comunicarli a soggetti non autorizzati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

5.L'accesso di cui trattasi avviene tramite apposito programma di interfacciamento web da parte dei soggetti appositamente individuati da \_\_\_\_\_ e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato, per la cui specificazione si rimanda a quanto previsto nell'allegato tecnico "A" e "B" alla presente convenzione.

### **Art. 4 – Responsabile del trattamento**

L'Ente si impegna ad individuare, designare e comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del responsabile del trattamento dei dati alla cui nomina si provvederà, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 196/2003, con specifico atto di cui all'allegato 1. In caso di sostituzione del responsabile, l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune che provvederà alla nomina dello stesso.

### **Art. 5 - Abilitazione all'interrogazione della banca dati**

1.L'Ente si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati, allegando una scheda identificativa nella quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome
- codice fiscale
- numero di telefono e sede di lavoro

2.L'Ente si impegna ad incaricare del trattamento ogni operatore indicato in elenco utilizzando l'allegato 2 e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

### **Art. 6 – Modalità di accesso**

1. L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione, è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via ID/PASSWORD su un server dedicato collocato presso un sito esterno.
  2. Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte di..... sono le seguenti:
    - interrogazioni, secondo le modalità di ricerca consentite, concernenti cognome/nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo, famiglia anagrafica, stato civile completo con nome del coniuge, cittadinanza, dati di emigrazione e immigrazione, storico indirizzi, storico stato di famiglia, paternità e maternità, documenti (carta di identità, permesso o carta di soggiorno);
  3. E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo di alterare i dati presenti in anagrafe ed è altresì di norma vietato trattenere alcun dato anagrafico onde evitare la duplicazione delle anagrafiche stesse.
  4. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale di..... espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con i servizi comunali preposti. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche affinché il "titolare" provveda alle designazioni di competenza, ..... deve comunicare preventivamente all'Area Servizi Demografici le generalità ed il codice fiscale della persona individuata quale "responsabile" nonché del personale individuato quale "incaricato" del trattamento dei dati e concordare con la medesima Area e con il Servizio Informatico modalità di rilascio delle chiavi di accesso personalizzate che saranno consegnate a tali dipendenti per la loro abilitazione alla consultazione, verifica e visura dei dati anagrafici.
  5. .... si impegna ad escludere dall'accesso ai dati anagrafici comunali il personale non abilitato alla consultazione e a vigilare affinché l'accesso ai dati avvenga unicamente per uso di pubblica utilità e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati, dando altresì precise istruzioni al personale affinché sia esclusa la possibilità di accesso ai dati attraverso l'utilizzo di user e password altrui.
  6. .... si impegna inoltre a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dagli archivi per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione. Si impegna altresì ad assumere tutte le cautele imposte dalla normativa in materia di tutela della privacy, in particolare quella relativa al ruolo del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati ed alla vigilanza sul loro operato e sul rispetto delle prescritte modalità di trattamento e protezione.
  7. E' completamente escluso, in conformità alla presente convenzione, l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".
  8. Il responsabile unico designato dal Comune è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro, nella piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
  9. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.
  10. Il Comune di **CALANGIANUS** non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibili a problemi tecnici di connessione ad internet, a problemi di rete o a problemi organizzativi comunque determinatisi.
  11. I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquistati in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune di **CALANGIANUS** per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili a
-

## **Art. 7 – Obblighi delle parti**

1. Il Comune di **CALANGIANUS** si impegna a garantire l'accesso alla banca dati anagrafica a \_\_\_\_\_ in maniera totalmente gratuita per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A" e "B".

2. \_\_\_\_\_ si impegna a:

- a) non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.
- b) non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

3. L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti a \_\_\_\_\_ ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

## **Art. 8 – Titolarità della banca dati**

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

2. La banca dati anagrafica è di esclusiva titolarità del Comune.

3. Qualora intervengano modificazione delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune tramite posta elettronica certificata

## **Art. 9 – Clausola di adesione**

1. La sottoscrizione della presente convenzione è vincolata alla stipula del predisposto accordo di adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare. L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

## **Art. 10 - Costi**

1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune. Sono a carico dell'Ente i costi relativi all'attivazione del collegamento e di allestimento delle postazioni di lavoro con tutti i componenti hardware e software necessari per l'accesso e la consultazione.

## **Art. 11- Durata**

1. La presente convenzione avrà durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito per altri 4 anni.

2. Il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o nel caso del verificarsi di eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.) compreso il caso di imprevisti tecnici;

## **Art. 12 – Foro competente**

1. Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Tempio Pausania.

**Art. 13 - Registrazione**

1.La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n.131

**Art. 14 Informativa**

1.Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs 196/2003

**Art. 15 – Disposizioni finali**

1.Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.

2.Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

3.La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ii e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

**CALANGIANUS,** \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell' Area /Settore/Servizio

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante di

\_\_\_\_\_